



Schweizerischer Baumeisterverband
Société Suisse des Entrepreneurs
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Societad Svizra dals Impresaris-Constructurs



Fachverband
infra



BAUKADER SCHWEIZ
CADRES DE LA CONSTRUCTION SUISSE
QUADRI DELL' EDILIZIA SVIZZERA
CADRES DA CONSTRUCCIUN SVIZERA



Die Gewerkschaft.



Regolamento concernente l'esame professionale di capo muratrice e capo muratore

e di

**capo operatrice e capo operatore al taglio edi-
le**

del 16 settembre 2011

Conformemente all'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile ai sensi del numero 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Il capo muratore e il capo operatore al taglio edile rappresentano l'impresa sul cantiere. Sono preposti a preparare l'esecuzione dei lavori, organizzare e utilizzare le risorse, gestire e sorvegliare le prestazioni da fornire e procedere alla registrazione e alla valutazione delle prestazioni fornite.

Devono avere la padronanza per le seguenti azioni:

- gestione del personale;
- assistenza agli apprendisti;
- pianificazione dei processi e delle risorse in modo sicuro, secondo criteri ecologici ed economici;
- attribuzione, esecuzione e sorveglianza delle prestazioni;
- documentazione dell'esecuzione delle prestazioni e confronto tra gli obiettivi e i risultati;
- miglioramento continuo.

1.2 Organo responsabile

1.21 Le organizzazioni seguenti costituiscono l'organo responsabile:

Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
Associazione Svizzera delle Imprese di Perforazione e Taglio del Calcestruzzo (ASPT)
Federazione INFRA
Quadri dell'edilizia svizzera
Sindacato Unia
Sindacato Syna

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Disposizioni generali

2.11 Quattro circondari sono responsabili dello svolgimento degli esami:

Circondario I: capi muratori Romandia
Circondario II: capi muratori Svizzera tedesca
Circondario III: capi muratori Ticino
Circondario IV: capi operatori al taglio edile

2.12 I compiti relativi al rilascio dei certificati di capacità sono affidati alle commissioni seguenti:

- commissione centrale
- commissione d'esame
- commissioni di circondario dei quattro circondari di cui al numero 2.11.

2.13 Fatte salve le disposizioni seguenti, le commissioni si autocostruiscono. Possono deliberare in modo valido se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. A parità di voti, il voto del presidente è determinante. Il segretariato e il rappresentante del gruppo di compiti Formazione professionale della SSIC non hanno diritto di voto.

- 2.14 Il segretariato della commissione centrale, della commissione d'esame e della commissione per lo sviluppo professionale e la garanzia della qualità della SSIC è attribuito al gruppo di compiti Formazione professionale della SSIC.

2.2 Composizione e compiti della commissione centrale

- 2.21 La commissione centrale si compone dei membri elencati qui di seguito. Ne fanno parte un rappresentante per associazione responsabile e i quattro presidenti delle commissioni di circondario. La presidenza è assunta dal rappresentante della SSIC.

- 2.22 La commissione centrale:

- a) emana e aggiorna periodicamente la guida relativa al regolamento d'esame;
- b) stabilisce le date e i luoghi d'esame su proposta della commissione d'esame;
- c) fissa la tassa d'esame;
- d) approva il preventivo e il conteggio degli esami;
- e) approva il rapporto annuale sugli esami;
- f) nomina i membri della commissione d'esame;
- g) nomina i membri delle commissioni di circondario secondo la proposta dei circondari;
- h) nomina gli esperti secondo la proposta delle commissioni di circondario.

2.3 Composizione e compiti della commissione d'esame

- 2.31 La commissione d'esame si compone di nove membri ed è nominata dalla commissione centrale per un mandato di quattro anni. I presidenti, i capi tecnici delle quattro commissioni di circondario e il presidente della commissione centrale fanno parte della commissione d'esame.

- 2.32 La commissione d'esame:

- a) approva i programmi d'esame e le prove d'esame dei circondari;
- b) coordina e sorveglia le attività delle commissioni di circondario e garantisce che i compiti nei tre circondari d'esame siano dello stesso livello;
- c) forma e impiega gli esperti;
- d) tratta le richieste e i ricorsi;
- e) si occupa delle contabilità e della corrispondenza;
- f) rende conto delle sue attività alla commissione centrale e all'ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- g) decide in merito al riconoscimento e alla considerazione di altri certificati e attestati;
- h) decide in merito al rilascio dell'attestato professionale;
- i) decide in merito all'ammissione all'esame e a un'eventuale esclusione dallo stesso.

2.4 Composizione e compiti delle commissioni di circondario

2.41 Le commissioni di circondario sono composte da 6 membri elencati qui di seguito. Sono nominate dalla commissione centrale con mandato di quattro anni. Sono costituite dal presidente, dal capo tecnico, dai capi settori e dal segretario. Il segretario non ha diritto di voto.

2.42 Le commissioni di circondario:

- a) elaborano il programma d'esame e le prove d'esame sotto l'approvazione della commissione d'esame;
- b) esaminano l'idoneità degli esperti; propongono alla commissione centrale la nomina degli esperti;
- c) garantiscono lo svolgimento degli esami nel loro circondario;
- d) allestiscono il budget e il conto del circondario all'attenzione della commissione centrale;
- e) propongono l'ammissione all'esame ed eventuali esclusioni;
- f) propongono il rilascio dell'attestato professionale all'attenzione della commissione d'esame.

2.5 Commissione per lo sviluppo professionale e la garanzia della qualità (CSQ)

I compiti di sviluppo e di garanzia della qualità, in particolare l'aggiornamento regolare del profilo di qualifica conformemente ai bisogni del mercato, sono di competenza della commissione per lo sviluppo professionale e la garanzia della qualità della SSIC (CSQ SSIC).

2.6 Apertura al pubblico / Vigilanza

2.61 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione e non è pubblico. In casi eccezionali, le commissioni d'esame possono concedere deroghe alla regola sopraindicata.

2.62 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE D'ESAME

3.1 Pubblicazione

3.11 La pubblicazione dello svolgimento dell'esame ha luogo almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve perlomeno indicare:

- le date dell'esame;
- lo svolgimento dell'esame;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;

- d) l'indicazione dell'attestato professionale richiesto;
- e) l'indirizzo di perfezionamento;
- f) la copia di un documento d'identità con fotografia.

3.3 Ammissione

3.31 È ammesso all'esame il candidato che

- a) è titolare di un certificato federale di capacità come muratore, operatore al taglio edile nel settore professionale della costruzione delle vie di traffico o di un certificato equivalente;
- b) dimostra di avere un'esperienza professionale di quattro anni dopo l'ottenimento del certificato federale di capacità in un'impresa di costruzioni o in un'impresa di taglio edile, di cui tre anni come capo squadra o capo muratore e di cui almeno due anni nel settore dell'attestato professionale richiesto.

È fatto salvo il pagamento della tassa d'esame nei termini prescritti conformemente al numero 3.41.

3.32 L'UFFT decide sull'equivalenza dei certificati e dei diplomi esteri.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per scritto almeno tre mesi prima del suo inizio. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Dopo la conferma d'ammissione all'esame, il candidato versa la tassa d'esame. Le spese per l'emissione del certificato professionale e l'inserimento nell'albo professionale, come gli eventuali costi del materiale sono compresi nella tassa d'esame e vengono elencati separatamente.

3.42 A chi, conformemente al numero 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame per motivi validi, sarà rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese.

3.43 Il mancato superamento dell'esame non dà diritto al rimborso della tassa.

3.44 La tassa per i candidati che ripetono l'esame finale viene definita caso per caso dalla commissione d'esame, considerando l'entità dell'esame stesso.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 6 candidati per circondario adempiono alle condizioni d'ammissione. L'esame viene tuttavia svolto almeno ogni 3 anni in ogni circondario.

4.12 I candidati hanno il diritto ad essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.13 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione deve menzionare:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame come pure dei mezzi ausiliari che il candidato è autorizzato a portare con sé e a usare;

b) l'elenco degli esperti d'esame.

4.14 Le richieste di ricusa degli esperti d'esame devono essere inoltrate alla commissione di circondario almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esame, debitamente motivate. La commissione di circondario adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro del candidato

4.21 Un candidato può ritirare la propria iscrizione entro 12 settimane dall'inizio dell'esame.

4.22 Decorso questo termine il ritiro è ammesso soltanto per motivi validi. Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia o infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, servizio civile o di protezione civile imprevista.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per scritto alla commissione di circondario i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Esclusione dall'esame

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame o le commissioni di circondario, non vengono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

- a) utilizza mezzi ausiliari non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina d'esame;
- c) tenta di ingannare gli esperti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di dare l'esame con riserva fino al momento in cui detta commissione non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza dell'esame, esperti

4.41 Almeno un esperto sorveglia l'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici. Gli esperti prendono nota per scritto delle loro osservazioni.

4.42 Almeno due esperti - di cui al massimo un incaricato del corso preparatorio in questione - valutano gli esami scritti e pratici e stabiliscono la nota in comune.

4.43 Almeno due esperti - di cui al massimo un incaricato del corso preparatorio in questione - svolgono gli esami orali, prendono appunti sul colloquio d'esame e sullo svolgimento dell'esame, valutano le prestazioni fornite e stabiliscono la nota in comune.

4.44 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori o collaboratori del candidato devono ricusarsi come esperti sia al momento dell'esame sia nella valutazione del candidato.

4.5 Conclusione e attribuzione delle note

4.51 Al termine dell'esame, la commissione d'esame decide nel corso di una seduta in merito al superamento dell'esame. Il rappresentante dell'UFFT è invitato a questa seduta.

4.52 I membri della commissione d'esame si ricusano se sono parenti, sono o sono stati superiori, collaboratori o docenti del corso preparatorio del candidato.

5 ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame comprende le seguenti parti della durata seguente:

Capo muratore:

	Parte d'esame	Tipo e durata dell'esame		
		orale	scritto	pratico
1	Organizzazione	ca. 1.0 ora	4.0 ore	1.0 ora
2	Produzione	ca. 1.0 ora	9.0 ore	-
3	Amministrazione	ca. 0.5 ore	3.0 ore	-
	Totale per tipo d'esame	ca. 2.5 ore	16 ore	1.0 ora
	Totale esame	19.5 ore		

Capo operatore al taglio edile

	Parte d'esame	Tipo e durata dell'esame		
		orale	scritto	pratico
1	Organizzazione	ca. 1.0 ora	4.0 ore	-
2	Produzione	ca. 1.0 ora	8.0 ore	2.0 ore
3	Amministrazione	ca. 0.5 ore	3.0 ore	-
	Totale per tipo d'esame	ca. 2.5 ore	15 ore	2.0 ore
	Totale esame	19.5 ore		

5.12 Le note delle varie voci sono espresse con punti interi o mezzi punti.

Le note delle parti d'esame Organizzazione, Produzione e Amministrazione sono calcolate con le tre note delle voci orale, pratico e scritto e sono arrotondate al primo decimale. La nota dell'esame scritto è ponderata con il fattore tre, la nota degli esami orali e dei lavori pratici con il fattore uno.

La parte Produzione è ponderata con il fattore due. Le parti Organizzazione e Amministrazione sono ponderate con il fattore uno.

5.2 Requisiti

5.21 Le materie d'esame sono stabilite nella guida e negli allegati.

5.22 La commissione d'esame decide, su proposta della commissione di circondario, in merito all'equivalenza delle parti d'esame e dei moduli di altri esami di grado terziario e all'eventuale dispensa dalle parti d'esame corrispondenti del presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 In generale

La valutazione dell'esame e di ciascuna parte d'esame è espressa in note. A questo proposito si applicano le disposizioni di cui ai numeri 6.2 e 6.3 del regolamento d'esame.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle varie voci sono espresse con punti interi o mezzi punti conformemente al numero 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media di tutte le note delle varie voci. È arrotondata al primo decimale. Se il sistema di valutazione consente di stabilire direttamente la nota della prova senza l'uso delle voci, la nota della prova è attribuita conformemente al numero 6.3.
- 6.23 La nota globale è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. È arrotondata al primo decimale.

6.3 Valori delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Come note intermedie sono ammesse soltanto i mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame è superato se:
- la nota globale e la nota della parte d'esame Costruzione e Taglio edile sono uguali o superiore a 4;
 - al massimo una nota della parte d'esame Organizzazione e amministrazione è inferiore a 4;
 - nessuna nota di una parte d'esame è inferiore a 3.
- 6.42 L'esame non è superato se il candidato:
- si ritira non entro il termine previsto;
 - non si presenta agli esami senza addurre motivi validi;
 - si ritira dopo l'inizio dell'esame senza addurre motivi validi;
 - dev'essere escluso dallo stesso.
- 6.43 La commissione d'esame decide in merito al superamento dell'esame unicamente in base alle prestazioni fornite. Chi ha superato l'esame riceve l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia un certificato d'esame a ciascun candidato. Il certificato deve contenere almeno i dati seguenti:
- le note delle diverse parti d'esame e la nota globale dell'esame;
 - l'indicazione del superamento o del non superamento dell'esame;
 - i rimedi giuridici in caso di non ottenimento dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte in cinque anni.
- 6.52 L'esame va ripetuto solo nelle parti (Organizzazione, Produzione, Amministrazione) per le quali la prestazione è stata insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e di ammissione valide per il primo esame.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dall'UFFT su proposta della commissione d'esame ed è firmato dal direttore dell'UFFT e dal presidente o da un vicepresidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- Capo muratrice o Capo muratore con attestato professionale federale
- Capo operatrice o Capo operatore al taglio edile con attestato professionale federale
- Bau-Polierin oder Bau-Polier mit eidgenössischem Fachausweis
- Bauwerktrenn-Polierin oder Bauwerktrenn-Polier mit eidgenössischem Fachausweis
- Contremaîtresse ou Contremaître maçon avec brevet fédéral
- Contremaîtresse ou Contremaître de sciage d'édifice avec brevet fédéral

Per la traduzione inglese si raccomanda:

- Construction Site Foreman with Federal Diploma of Professional Education and Training
- Construction Cutting Specialist Site Foreman with Federal Diploma of Professional Education and Training

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato vengono pubblicati e iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente. È fatta salva la procedura penale.

7.22 La decisione dell'UFFT può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica presso il Tribunale amministrativo federale.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relativa all'esclusione dall'esame o alla non attribuzione dell'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le conclusioni del ricorrente.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. La decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica presso il Tribunale amministrativo federale, che decide in modo definitivo.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 La commissione centrale fissa le indennità secondo le quali vengono remunerati i membri delle commissioni e gli esperti d'esame.

8.2 Gli organi responsabili sopportano le spese d'esame non coperte dalla tassa d'esame, dalla sovvenzione della Confederazione o da altri contributi. Le particolarità sono regolate nella guida.

8.3 Conformemente alle direttive, la commissione centrale consegna all'UFFT un rendiconto dettagliato dei risultati al termine dell'esame. Su questa base, l'UFFT stabilisce l'importo del sussidio federale accordato per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Diritto vigente: abrogazione

I seguenti regolamenti sono abrogati:

- regolamento del 7 aprile 2000 per gli esami professionali di capo muratore nell'edilizia e nel genio civile con attestato professionale federale;
- regolamento dell'11 maggio 1992 per l'esame professionale di specialista in taglio del calcestruzzo.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti esaminati in base ai regolamenti citati al numero 9.1 hanno la possibilità di ripetere l'esame nelle due sessioni d'esame successive, rispettivamente una prima e una seconda volta.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte dell'UFFT.

10 EMANAZIONE

Zurigo

SSIC

.....

INFRA

.....

ASPT

.....

Unia

.....

Syna

.....

Quadri dell'edilizia svizzera

.....

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 16 settembre 2011

**UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA**

.....
Prof.ssa Dott.ssa. Ursula Renold
Direttrice